



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 13.12.2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 14 marzo 2011, l'esponente – titolare di un libretto di risparmio postale nominativo – contestava all'intermediario di aver consentito atti di disposizione delle somme depositate eccedentari dei rispettivi diritti, pure a fronte di una precedente diffida formulata per iscritto in data 28 ottobre 2006.

Replicava l'intermediario limitandosi a comunicare al reclamante che la questione era stata sottoposta alle competenti strutture per le verifiche del caso.

Segue il ricorso del 18 agosto 2011 con il quale, precisato che gli atti di disposizione da parte degli altri cointestatori (madre e sorella germana del ricorrente) sono consistiti in prelievi superiori alla quota di 1/3 di pertinenza di ciascuno per l'intero importo di 137.839,44 euro a suo tempo depositato, denuncia un danno pari a 46.000,00 euro (pari alla quota di pertinenza) del quale chiede il risarcimento "ai sensi dell'art. 2049 cod. civ."

Costitutosi, l'intermediario eccepisce, in rito, rispettivamente l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio per le operazioni di prelievo antecedenti il 1° gennaio 2007 e *ratione materiae* per altra operazione compiuta il 24 febbraio 2007, venendo nel caso di specie in considerazione prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel merito rileva che, in ogni caso, non è gli è mai stato notificato alcun patto ne atto da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario che, agli indicati fini, rappresenta



ex d.m. 6 giugno 2002, art. 8, l'unica modalità utile per realizzare il richiesto risultato. Chiede perciò che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto nel merito.

DIRITTO

Occorre premettere che ben tre atti di disposizione dell'importo depositato, in quanto risalenti all'anno 2006, risultano effettivamente sottratti al perimetro della cognizione assegnata all'Arbitro Bancario Finanziario dalla disciplina vigente.

Quanto invece all'operazione compiuta nel corso del 2007, l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte resistente non pare a questo Collegio meritevole d'accoglimento in quanto, come già precisato con riguardo a fattispecie analoghe a quella in rassegna, dalla deliberazione del C.I.C.R. n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina dei sistemi stragiudiziali ex art 128 – *bis* del tub e dalle disposizioni della Banca d'Italia emergono indicazioni favorevoli all'inclusione delle controversie riguardanti i libretti di risparmio postale nella sfera di attribuzioni conferite all'Arbitro. In particolare, l'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede, a proposito dell'attività di bancoposta, che essa "comprende la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, co. 1, del testo unico bancario ed attività connesse e strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), nn. 4) e 5) del testo unico bancario". Se quindi la materia del risparmio postale rientra nell'attività di bancoposta, essa non può che rientrare nella competenza dell'ABF, in base a quanto stabilito dalla citata deliberazione del C.I.C.R. che ha espressamente individuato come soggetti destinatari della disciplina, tra l'altro, "Poste italiane S.p.A., in relazione alle attività di bancoposta". Tali considerazioni, di tipo formale, vengono accompagnate (nei consolidati orientamenti dei Collegi) da ulteriori valutazioni che, facendo perno sulla necessaria effettività della tutela e sulla sottesa percezione da parte del cliente di una sostanziale identità oggettiva del rapporto con quello bancario, evidenziano che – nella negativa – "nessuna tutela adeguata potrebbe essere garantita in questa fase ai consumatori, determinandosi un vuoto del tutto non accettabile" (Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1/2011 e n. 188/2010, nonché Collegio ABF di Milano, decisione n. 1166/2010).

Precisato questo sul piano pregiudiziale, va peraltro affermata l'infondatezza nel merito del motivo di ricorso sollevato dalla parte. E invero, a norma dell'art. 8, co. 3, d.m. 6 giugno 2002, quanto ai libretti di risparmio postale nominativi, "i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste italiane S.p.A. nei confronti degli altri intestatari", fatta salva l'ipotesi di "notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario". Ai fini indicati occorre pertanto un formale atto di notifica con il quale l'intermediario venga reso edotto (per la produzione dei relativi effetti) del sostanziale mutamento della condizione soggettiva dei cointestatari del libretto postale quanto all'esercizio dei relativi diritti. Nel caso di specie, diversamente da quanto prescritto dalla norma speciale (rappresentativa della fonte, eteronoma e sovraordinata, di disciplina del rapporto), oltre a non aver formato oggetto di notificazione nei modi e nelle forme prescritte dalla legge (cfr. art. 137 cod. proc. civ.), la diffida del ricorrente "a non consentire che terze persone, ivi compresi i cointestatari, possano compiere, senza il consenso anche del sottoscritto, operazioni su detto libretto" appare unilateralmente tesa a trasformare il rapporto *de quo* da deposito postale rappresentato da libretto di risparmio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nominativo cointestato con possibilità di prelievo disgiunto a omologo rapporto caratterizzato da prelievo congiunto. E ciò, ad avviso di questo Collegio, confligge con quanto disposto dalla disciplina materiale che governa il contratto, dove l'indicato effetto può conseguire non già a una generica intimazione ad accettare, per il futuro, il compimento dei soli atti di disposizione delle somme rappresentate dal documento in via congiuntiva, ma solo a una vera e propria formale dichiarazione di indisponibilità del deposito da parte di ciascun intestatario del libretto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI